

**REGIONE PUGLIA  
SCHEMA DI CONTRATTO**

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  
"MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI  
RILEVAMENTO IN TELEMISURA DI DATI TERMO-PLUVIO-  
IDROMETRICI DEL CENTRO FUNZIONALE REGIONALE"  
TRA**

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da .....

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in ..... alla via ....., Codice fiscale ....., in questo atto rappresentato dal....., nato a ..... il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso .....

**PREMESSO**

- Che con A.D. n. .... del ..... il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento della "manutenzione e potenziamento della rete di rilevamento in telemisura di dati termo-pluvio-idrometrici del centro funzionale regionale";

- che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a \_\_\_\_\_ ;

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

**ART. 1  
FONTI**

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n. ....del .....del Dirigente del Servizio Affari Generali ;

- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- e) del Patto di integrità.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici \_\_\_\_\_, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

## **ART. 2 OGGETTO**

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio .....

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

## **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio di manutenzione avrà una durata di **2 (due) anni**, a decorrere dalla data del verbale di consegna del Servizio e potrà essere rinnovato agli stessi patti e condizioni ad insindacabile giudizio e dietro formale autorizzazione del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia per ulteriori due anni.

Le attività richieste nel servizio di potenziamento dovranno essere svolte entro **6 (sei) mesi** dalla data del verbale di consegna dell'attività appaltate.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 57 comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

## **ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente riportato.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Al Responsabile dell'esecuzione del contratto, come meglio identificato all'art. 22 del presente contratto, compete:

- provvedere alla predisposizione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 5 e 7;
- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

## **ART. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo spettante per l'espletamento del servizio di manutenzione oggetto del presente appalto avverrà in rate trimestrali, sulla base degli Stati di Avanzamento della manutenzione e degli interventi di potenziamento, al netto delle prescritte ritenute di legge ed in una rata finale, sulla base del conto finale, da liquidarsi a seguito dell'avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Le penali applicate, ai sensi del successivo art.6, saranno riportate e contabilizzate sul primo Stato di avanzamento lavori utile e saranno trattenute sul relativo certificato di pagamento.

I lavori eseguiti saranno contabilizzati secondo le norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (D.m. 19.04.2000 n. 145) e del Regolamento (D.P.R. 21.12.1999, n. 554) e del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010).

Ciascuna rata, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC), sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura emessa, nel rispetto della L. 13.08.2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, in virtù dell'art.22 della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

## **ART. 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PENALI**

Tutti gli interventi relativi al servizio di manutenzione di cui agli articoli precedenti dovranno essere espletati nel pieno rispetto

delle modalità ed entro le tempistiche prescritte nei precedenti articoli del presente CSA.

Le penali applicate ogni qualvolta venga accertata la ritardata o mancata esecuzione dei servizi descritti, rispetto ai termini temporali stabiliti dal presente CSA, vengono stabilite come segue:

a) centro di controllo: **€ 150,00** (centocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascun intervento di manutenzione straordinaria. **€ 1.000,00** (mille/00 euro) ogni qualvolta venga accertata l'ingiustificata mancata esecuzione di un intervento di manutenzione programmata rispetto alle modalità ed alle tempistiche stabilite e concordate con la stazione appaltante;

b) ponti radio: **€ 150,00** (centocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascun intervento di manutenzione straordinaria. **€ 1.000,00** (mille/00 euro) ogni qualvolta venga accertata l'ingiustificata mancata esecuzione di un intervento di manutenzione programmata rispetto alle modalità ed alle tempistiche stabilite e concordate con la stazione appaltante;

c) stazione di rilevamento: **€ 50,00** (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascun intervento di manutenzione straordinaria. **€ 100,00** (cento/00 euro) ogni qualvolta venga accertata l'ingiustificata mancata esecuzione di un intervento di manutenzione programmata rispetto alle modalità ed alle tempistiche stabilite e concordate con la stazione appaltante;

d) teleassistenza: **€ 50,00** (cinquanta/00 euro) ogni qualvolta venga accertata la mancata prestazione del servizio o la sua non conformità secondo quanto stabilito dal presente CSA;

e) telemanutenzione: **€ 50,00** (cinquanta/00 euro) ogni qualvolta venga accertata la mancata prestazione del servizio o la sua non conformità secondo quanto stabilito dal presente CSA.

Nel caso di inadempienza accertata nell'esecuzione di interventi di manutenzione su più di tre componenti o nel caso di inadempienza grave e reiterata nella prestazione dei servizi relativi alla teleassistenza, telemanutenzione, la stazione appaltante è in facoltà, qualora ritenesse di aver subito danno dall'inadempienza, di risolvere il contratto a norma dell'art.1456 del Codice Civile, di incamerare la cauzione ed affidare il servizio ad altra ditta gravando i maggiori oneri sulla ditta inadempiente.

**ART.7**  
**POTENZIAMENTO**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore relativamente agli interventi di potenziamento, dedotte le penalità in cui la stessa è eventualmente incorsa, sarà liquidato in rate trimestrali sulla base degli stati di avanzamento delle attività di manutenzione e degli interventi eseguiti.

Il pagamento potrà essere effettuato a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso il Servizio di Tesoreria della Regione Puglia con quietanza delle citate persone, nel rispetto della L. 13.08.2010 n°136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Anche per il servizio di potenziamento trova applicazione l'art.22 della L.R. 15/2008 e la trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

**ART.8**  
**POTENZIAMENTO**  
**PENALI**

Relativamente alle penali per le attività di potenziamento da applicarsi in caso di verifica di ritardi rispetto alla tempistica indicata nel progetto, l'Appaltatore sarà assoggettata ad una penale di **€ 200,00 (duecento/00 euro)** per ogni giorno di ritardo.

**ART. 9**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 10**  
**OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE**  
**NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Oltre ad assumere gli oneri descritti nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le

prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

## **ART. 11**

### **VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare, del Capitolato speciale d'appalto e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'Appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

La Regione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione accerta, tramite il Responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'Appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'Appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione per cause non imputabili all'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore. Nel caso di

esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta Tecnica o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione procederà a fissare all'Appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a

quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

### **ART.13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi indicati nel Capitolato speciale d'appalto, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del servizio, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

### **ART. 14 VIGILANZA**

La Regione Puglia ha facoltà di vigilare sull'attività dell'appaltatore per l'adempimento degli obblighi di legge e di contratto.

### **ART. 15 ONERI DELLA SICUREZZA**

Premesso che il RUP ha provveduto ad effettuare una valutazione dei possibili rischi di cui al D.lgs 81/2008, ed in considerazione dell'oggetto dell'appalto non ha riscontrato condizioni tali da determinare rischi da interferenza per il quale il medesimo provvedimento prevede la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI), l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'inizio delle attività ha provveduto a depositare presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi degli artt. 89 c.1 lettera h) e 96 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. Tale documentazione, validata dal RUP, è formerà parte integrante del contratto. L'Appaltatore nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà quindi al personale

dipendente delle prescritte dotazioni e dei mezzi necessari per garantirne l'incolumità.

## **ART. 16** **CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

*(Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.).*

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di

dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.

La Regione Puglia comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

*(Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al*

*raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).*

#### **ART. 17**

#### **LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Prima dell'inizio dell'attività l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

#### **ART. 18**

#### **DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE**

La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia.

**ART. 19**  
**CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € ..... a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del Responsabile di Azione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

**ART. 20**  
**FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

**ART. 21**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

**ART. 22**  
**RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Giuseppe Amoruso – A. P. Centro Funzionale Regionale – Servizio Protezione Civile Viale E. Ferrari, presso ex terminal aeroporto civile 70128 Bari Palese - TEL. +39 080 580 2249 - FAX +39 080 580 2278 - E MAIL: [.amoruso@regione.puglia.it](mailto:.amoruso@regione.puglia.it).

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.

Bari,